


# Il bilancio è mini per micro imprese

**B**ilancio pubblico, ma limitato ai soli schemi di stato patrimoniale e conto economico. È questo, in sintesi, il contenuto del nuovo art. 2435-ter del codice civile che, nell'ambito della proposta di attuazione della direttiva 2013/34/UE, vuole disegnare un rendiconto semplificato dedicato alle società di capitali di più piccole dimensioni.

Iniziamo, in primo luogo, dall'ambito di applicazione della disposizione. Le agevolazioni riguardano, infatti, esclusivamente le cosiddette «micro imprese» ossia quelle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: il primo si riferisce al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che non deve superare i 175 mila euro; il secondo guarda ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro; il terzo, infine, considera il numero medio degli occupati nel corso del periodo amministrativo rendicontato, cifra che non può eccedere le 5 unità.


Proseguiamo quindi con la definizione della struttura, a dir poco minimale, del bilancio a loro espressamente dedicato. Questo è costituito, salvo le integrazioni di cui si dirà nel prosieguo, dai soli schemi di stato patrimoniale e conto economico, determinati secondo le regole di cui al bilancio in forma abbreviata: il primo popolato dalle sole voci contrassegnate, ci riferiamo all'art. 2424 del codice civile, con lettere maiuscole e con numeri romani; il secondo, salvo semplificazioni del tutto marginali, è invece assimilabile a quello di cui all'art. 2425 del codice civile. Le micro imprese sono quindi esonerate dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e soprattutto, è questa la vera novità (le prime due semplificazioni caratterizzano, infatti, pure l'art. 2435-bis del codice civile), dalla nota integrativa.

**Le condizioni per gli esonerati.** Gli esonerati relativi agli ultimi due documenti citati sono però condizionati dall'offerta, in calce allo stato patrimoniale, di alcune informazioni. L'omissione della nota integrativa è possibile, infatti, solo quando in calce al primo dei prospetti contabili risultino le informazioni previste dai numeri 9) e 16) dell'art. 2427 del codice civile: «l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e impre-



se sottoposte al controllo di quest'ultime»; «l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

L'esonerazione dalla relazione sulla gestione è subordinata, invece, all'offerta – sempre in calce allo stato patrimoniale – delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile: «il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di



società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente»; «il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni».

**Le altre semplificazioni.**

Non sono applicabili alle micro imprese, ai sensi del terzo comma dell'art. 2435-ter del codice civile, le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al numero 11-bis) del primo comma dell'art. 2426. La prima previsione, dall'impatto che crediamo marginale, riguarda la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali, non più ammissibile. Di ben altro spessore operativo risulta, invece, l'inapplicabilità del numero 11-bis) del primo comma dell'art. 2426: i conti delle piccole società di capitali non dovranno confrontarsi, infatti, con l'applicazione del fair value ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari.

Il bilancio delle micro imprese godrà, infine, delle semplificazioni dettate dal nuovo art. 2435 bis, in particolare (vista l'obbligatorietà dei soli prospetti di stato patrimoniale e conto economico) della facoltà di iscrivere i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale. Si eviteranno, così, le problematiche del costo ammortizzato.

**L'uscita dal regime agevolato.** L'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2435-ter del codice civile, come evidenziato ab origine, è legata al verificarsi di precisi parametri dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e agli occupati dell'impresa rendicontata. Cosa accade qualora vengano meno, nel corso degli anni, i presupposti di legge? L'ultimo comma dell'articolo in parola dispone, quale percorso d'uscita dal regime agevolato, che le società che si sono avvalse delle previsioni in parola devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due fra i tre limiti citati.

Agevolazioni significative, quelle previste per il bilancio delle micro imprese. Questo viene in sostanza ricondotto, dalla proposta di attuazione della direttiva 2013/34/UE, alla fornitura dei soli elementi che costituiscono il patrimonio e il reddito di periodo dell'azienda rendicontata. Salvo si debbano applicare le disposizioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali nonché ai titoli di capitale proprio o di gruppo, sarà infatti sufficiente convertire la situazione contabile assestata nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata. Indenne, invece, il principio della pubblicità del documento di sintesi periodica che, insieme al documento che ne attesta l'approvazione da parte dei soci, dovrà continuare a essere depositato presso il competente Registro delle imprese.